

Variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale

Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per la modifica del CCPL Delibera n. 1200 del 16/07/2021

Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per la modifica del CCPL del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia, insegnante della formazione professionale in materia di variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1200 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per la modifica del CCPL del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia, insegnante della formazione professionale in materia di variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale.

Il giorno 16 Luglio 2021 ad ore 08:11 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S166-00074

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la Legge Provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia",
come modificata dalla legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e in particolare la previsione di cui all'articolo 25 bis di utilizzare la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, formata in attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale, al fine di consentire l'attuazione di un piano straordinario di stabilizzazione del personale insegnante;
visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA) e

assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 17/10/2003 e ss. mm. e ii.; visto l'accordo di modifica dell'art. 25 dell'allora vigente CCPL, sottoscritto in data 24 luglio 2014, con il quale si è introdotta la possibilità di richiedere, al personale insegnante delle scuole dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, una variazione in aumento in corso d'anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno;

tenuto conto che la possibilità di estensione dell'orario di lavoro riguardava gli spezzoni orari di durata non inferiore a tre mesi a valere fino al permanere della necessità, con conseguente ripristino, al venir meno di questa e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche, della consistenza originaria del contratto individuale;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 del 04 agosto 2014 con la quale è stata autorizzata l'assunzione del personale a tempo indeterminato a tempo parziale necessario alla copertura dell'intero numero di posti di sezione previsti dal Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2014/2015;

tenuto altresì conto della previsione di cui al comma 17 dell'articolo 25 del CCPL vigente secondo cui, in sede di contrattazione decentrata a livello di Dipartimento, sono definiti tempi e modalità per il passaggio a tempo pieno dei rapporti di lavoro costituiti a tempo parziale attraverso le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante della scuola dell'infanzia;

visto l'articolo 4 dell'accordo di modifica dell'allora vigente CCPL, sottoscritto in data 10 ottobre 2017, con cui si è modificato nuovamente il sopra citato articolo 25 prevedendo la possibilità di un aumento della consistenza oraria per la copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a trenta giorni;

visto l'ulteriore accordo di modifica del CCPL del personale del comparto ATA e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della RIFERIMENTO :
2021-S166-00074

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

formazione professionale, sottoscritto in data 30 luglio 2019, ed in particolare l'articolo 2 che ha aggiunto i commi 16 bis e 16 ter all'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL
17.10.2003;

considerato, in particolare, che l'art. 25, comma 16 bis del CCPL vigente prevede che per gli aa.ss.

2019/2020 e 2020/2021, in via sperimentale, non operi il vincolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale;

tenuto altresì conto che l'art. 25, comma 16 ter del CCPL vigente prevede invece che al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell'avvio dell'anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell'infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, compatibili con l'organizzazione scolastica,

per una durata non superiore al termine dell'attività didattica riferito al medesimo anno scolastico;

tenuto conto che l'introduzione della sopracitata clausola elastica e le successive modifiche relative alle modalità di utilizzo della stessa hanno permesso all'Amministrazione di avvalersi nel corso dell'anno scolastico del personale insegnante già inserito nella scuola per la copertura di supplenze,

ivi comprese quelle relative a spezzoni ridotti che presentano difficoltà maggiori ad essere coperte, garantendo in tale modo una migliore organizzazione del servizio educativo, oltre a salvaguardare la continuità didattica;

considerato altresì che tale strumento ha consentito agli insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale la possibilità di un'integrazione dell'orario di lavoro, in attesa del passaggio definitivo a tempo pieno di cui all'articolo 25, comma 17 del CCPL vigente;

evidenziato che, a conclusione del biennio sperimentale 2019-2021, si è avuto un positivo riscontro circa la sperimentazione sulla deroga al vincolo temporale di cui al comma 16, dell'articolo 25 del CCPL vigente, attuato con l'accordo di modifica stipulato il 30 luglio 2019, in termini di migliore organizzazione del servizio educativo;

ritenuto che - allo stato attuale - l'Amministrazione confida in un riassorbimento, mediante il passaggio a tempo pieno, nell'arco di un biennio degli insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale; considerata comunque la necessità nel breve periodo di favorire l'incremento orario delle prestazioni degli insegnanti di ruolo assunti con contratti a tempo parziale, anche sulla scorta di quanto sopra premesso, mediante la previsione che anche per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023

continui a non operare il vincolo temporale di cui al sopracitato comma 16 del CCPL vigente;

dato atto che al termine di tale biennio, le parti si riuniranno per concordare la conferma o il superamento definitivo del suddetto vincolo temporale;

RIFERIMENTO : 2021-S166-00074

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

evidenziato che il comma 16 ter dell'articolo 25 del CCPL vigente ha previsto che al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell'avvio dell'anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell'infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, compatibili con l'organizzazione scolastica,

per una durata non superiore al termine dell'attività didattica riferito al medesimo anno scolastico;

ritenuto infine necessario, per consentire il consolidamento e la valorizzazione della professionalità degli insegnanti e una maggiore funzionalità dell'organizzazione del sistema educativo, prevedere altresì che

il coordinatore pedagogico possa valutare la possibilità di offrire prolungamenti orari di cui al sopracitato comma 16 ter dell'articolo 25 del CCPL vigente anche nel caso in cui ciò

determini lo spostamento o la diversa modulazione dell'orario di servizio dell'insegnante, purché

tale scelta risulti confacente all'organizzazione del servizio educativo;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di impartire all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) la direttiva di negoziare con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia, insegnante della formazione professionale, per la sottoscrizione di un accordo di modifica del vigente CCPL di categoria, relativamente a variazioni dell'orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale nei termini indicati in premessa, senza oneri aggiuntivi di spesa;

2) di disporre la trasmissione delle direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

RIFERIMENTO : 2021-S166-00074

Pag 4 di 5 RG - FP

Num. prog. 4 di 5

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.